

Legge regionale 25 giugno 1993, n. 21.

Modifica della legge regionale 19 gennaio 1979, n. 6 concernente «Trattamento economico di missione dei consiglieri regionali», successive modifiche e integrazioni».

Il Consiglio regionale ha approvato

Il Commissario del Governo ha apposto il visto

Il Presidente della Giunta regionale

promulga

la seguente legge:

Art. 1

Modifica dell'art. 1
della legge regionale 19 gennaio 1979, n. 6

1. Il primo comma dell'art. 1 della legge regionale 19 gennaio 1979, n. 6, come sostituito dalla legge regionale 10 agosto 1983, n. 41, è così sostituito:

«Ai consiglieri regionali, inviati in missione fuori dal Comune di residenza, escluso il capoluogo di Regione, spetta un'indennità giornaliera in misura pari a quella stabilita per le qualifiche indicate al punto I della Tab. A allegata alla legge 18 dicembre 1973, n. 836, dal Ministero del Tesoro, a norma del sesto comma dell'art. 1 della legge 26 luglio 1978, n. 417.»

Art. 2

Modifica dell'art. 2
della legge regionale 19 gennaio 1979, n. 6

1. L'art. 2 della legge regionale 19 gennaio 1979, n. 6, così come modificato dall'art. 1 della legge regionale 10 agosto 1983, n. 41, è così sostituito:

«A decorrere dall'1 gennaio 1994 la misura dell'indennità giornaliera di cui all'art. 1 è rideterminata annualmente con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza entro il limite del dieci per cento, sulla base delle variazioni percentuali dell'indice nazionale del costo della vita accertato dall'Istat per il mese di gennaio dell'anno immediatamente precedente.»

Art. 3

Modifica dell'art. 4
della legge regionale 19 gennaio 1979, n. 6

1. L'art. 4 della legge regionale 19 gennaio 1979, n. 6 è così sostituito:

«I soggetti di cui all'art. 1 che facciano uso del proprio mezzo di trasporto hanno diritto al rimborso delle spese di viaggio calcolato in base alle tariffe Aci secondo le modalità stabilite con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza e al rimborso dell'eventuale spesa sostenuta per il pedaggio autostradale.»

Art. 4

Decorrenza

1. Le disposizioni recate dagli artt. 1 e 3 hanno effetto a decorrere dal mese successivo all'entrata in vigore della presente legge.

Art. 5

Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge si fa fronte con gli appositi fondi stanziati nel bilancio regionale.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione veneta. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 25 giugno 1993

Pupillo

Dal procedimento di formazione della legge regionale 25 giugno 1993, n. 21

- La proposta di legge è stata presentata al Consiglio regionale in data 27 luglio 1992, dove ha acquistato il n. 254 del registro dei progetti di legge su iniziativa dei consiglieri Tesserin, Falcier, Carollo, Ceccarelli, Tanzarella e Pupillo;
- Il progetto di legge è stato assegnato alla 1^a commissione consiliare in data 18 febbraio 1993;
- La 1^a commissione consiliare ha completato l'esame del progetto di legge in data 19 febbraio 1993, presentandolo all'assemblea consiliare unitamente alla prescritta relazione, ai sensi dell'art. 24 del provvedimento del Consiglio regionale 30 aprile 1987, n. 456;
- Il Consiglio regionale, su relazione del consigliere Giorgio Carollo, ha esaminato e approvato all'unanimità il progetto di legge con deliberazione legislativa 18 maggio 1993, n. 4715;
- La deliberazione legislativa è stata inviata al Commissario del Governo in data 21 maggio 1993;
- Il Commissario del Governo, con nota 22 giugno 1993, n. 4868/22802, ha trasmesso copia della deliberazione legislativa munita del visto di cui al 1^o comma dell'art. 127 della Costituzione.

Struttura amministrativa regionale competente:

Dipartimento per gli affari generali del Consiglio regionale.